

STATUTO

SIMOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASARANO LE VIA MANTOVA 6

Numero REA: LE - 352410

Codice fiscale: 05240370758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2022 - Statuto completo	2
--	---



Andrea Tavassi
Notaio

N. 37309 di Repertorio N. 19932 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A MUTUALITA' PREVALENTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di agosto

01.08.2022

in Ruffano, nel mio studio al Largo D'Annunzio n. 48, avanti

a me Dr. Andrea Tavassi, Notaio in Ruffano, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Lecce, sono comparsi:

- **MUSCELLA Rocco Giuseppe**, nato a Casarano (LE) il 13 agosto

1971 (C.F. MSCRCG71M13B936X) ed ivi residente in Corso

Vittorio Emanuele II n. 148, che dichiara di essere coniugato

in regime di separazione dei beni;

- **MUSCELLA Simone**, nato a Casarano (LE) il 18 settembre 2000

(C.F. MSCSMN00P18B936Y) ed ivi residente in Corso Vittorio

Emanuele II n. 148, che dichiara di essere celibe;

- **CONTE Annalena**, nata a Lucerna (Svizzera) il 26 luglio 1972

(C.F. CNTNLN72L66Z133L) e residente a Casarano (LE) in Corso

Vittorio Emanuele II n. 148, che dichiara di essere coniugata

in regime di separazione dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, convengono di costituire una

società cooperativa regolata dalle seguenti disposizioni.

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente

	denominata " SIMOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".	
	ART. 2 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	ART. 3 - SEDE	
	3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Casarano (Le)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile. Ai soli	
	fini di cui al precedente capoverso la predetta sede viene	
	fissata a Casarano in Via Mantova n. 6.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato sub. 3.1. con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle	
	dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle	
	Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento	
	della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1..	
	3.3. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza,	
	sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o	
	soppressi con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ART. 4 - DURATA	

	La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilasessanta (31 dicembre 2060) e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà	
	prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il	
	diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede	
	sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art. 2484 Codice Civile, nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	5.1. - La cooperativa, operando secondo i principi della	
	mutualità, si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della Legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con	
	spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci,	
	un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente	
	integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuità	
	di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato ai	

	propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei	
	casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo retta da	
	principi della mutualità ai sensi del Codice Civile e delle	
	altre leggi vigenti in materia.	
	La Cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto	
	proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali,	
	locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche,	
	aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite	
	organismi consortili, le seguenti attività, comunque nei	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia e previa	
	acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni necessarie	
	e/o iscrizioni in albi o registri:	
	a) la promozione dello sviluppo economico e sociale della	
	comunità locale, nonché l'addestramento ed avviamento	
	professionale;	
	b) la progettazione, l'istallazione e la gestione, ivi	
	compresa la riparazione di impianti termici, idrici, di	
	condizionamento, di irrigazione, gas, antincendio, fognanti,	
	di canalizzazione aria, elettrici;	
	c) la progettazione, l'istallazione e la gestione, ivi	
	compresa la riparazione di piscine;	
	d) la progettazione, l'istallazione e la gestione, ivi	
	compresa la riparazione di pannelli solari, impianti	
	fotovoltaici, impianti eolici e impianti di produzione di	
	energia da altre fonti rinnovabili;	

	e) la costruzione di edifici civili, industriali e	
	prefabbricati, nonché di opere accessorie e connesse,	
	compreso lavori di ristrutturazione e consolidamento di	
	immobili civili, industriali e storici;	
	f) i lavori di intonacatura, pitturazione,	
	impermeabilizzazione, rivestimento per interno ed esterno,	
	tramezzature in cartongesso, conci e controsoffitti,	
	isolamento acustico, isolamento a cappotto di facciate,	
	coperture di tetti e porticati;	
	g) il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, anche mediante	
	la formula dell'affiliazione commerciale e/o del commercio	
	elettronico o porta a porta, nonché l'importazione,	
	l'esportazione e la rappresentanza di tutti i prodotti	
	connessi alle predette attività	
	5.2. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le	
	operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo	
	permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	

	La società potrà aderire, accettandone gli statuti, ad	
	organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e	
	mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali.	
	5.4. La società può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in	
	consorzi, società di qualsiasi tipo o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	anche in associazioni temporanee d'impresa.	
	Può chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	
	dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i	
	contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti pubblici	
	locali in genere, e da privati, inoltre potrà avvalersi di	
	tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro	
	genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la	
	creazione di nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno	
	d'Italia.	
	5.5. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e	
	nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci.	
	ART. 6 - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI	
	6.1. Il numero dei soci è variabile e non può essere	
	inferiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	

	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che	
	prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi	
	natura ed entità. A norma dell'art. 4 della Legge 59/92, e	
	sue successive modificazioni, possono essere ammessi nella	
	società particolari categorie di soci cosiddetti sovventori.	
	6.3. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa.	
	6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che	
	perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione	
	scritta dell'organo amministrativo, che può tenere conto	
	delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro.	
	6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle diverse	
	categorie indicate nel presente atto.	

ART. 7 - SOCI COOPERATORI

7.1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, libero professionale o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche	
	avvalendosi delle prestazioni lavorative di non soci, in	
	deroga ai principi di cui agli artt. 2512 e 2513 del codice	
	civile.	
	ART. 8 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI	
	8.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per le società per azioni.	
	8.2. I possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	nominati amministratori e avranno diritto di voto e alla	
	distribuzione dei dividendi nei limiti e nel rispetto di	
	quanto previsto dalle presenti norme, dal codice civile e	
	dalle altre leggi vigenti. Gli strumenti finanziari emessi	
	saranno nominativi e liberamente trasferibili.	
	8.3. E' ammessa la figura del socio sovventore in conformità	
	a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 59/92. I	
	conferimenti dei soci sovventori sono destinati a	
	costituzione ed incremento di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, ovvero a quanto altro stabilito dalla legge.	
	8.4. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari	
	forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli	
	2437 e seguenti c.c..	
	8.5. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori	
	qualificati.	

ART. 9 - SOCI VOLONTARI E PERSONE SVANTAGGIATE

9.1. I soci volontari, in numero non superiore a quello della metà dei soci, prestano la loro opera gratuitamente. Tali soci volontari, da iscriversi in una apposita sezione del libro soci, non percepiscono nessuna retribuzione per l'attività svolta ed hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Di conseguenza nei loro confronti non si applicano le leggi in materia di lavoro subordinato od autonomo secondo quanto previsto dalla Legge 266/1991 sul volontariato.

9.2. Le persone svantaggiate interessate all'inserimento lavorativo devono appartenere alle categorie previste dalla legge. Le condizioni di appartenenza alle suddette categorie deve risultare da documentazione proveniente dalle competenti autorità.

9.3. Le persone svantaggiate devono costituire il numero minimo stabilito dalla legge ed in particolare dall'art. 4, comma 2, della Legge 381/91.

9.4. Nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, l'obbligo del numero minimo non possa essere soddisfatto nell'ambito di un determinato periodo, è possibile il mantenimento di una percentuale inferiore, in un arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legge, non può eccedere i dodici mesi. Trascorso tale periodo, qualora non sia possibile la reintegrazione della

	percentuale prevista dall'art. 9.3. l'organo amministrativo	
	deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare lo	
	scioglimento della società ovvero la trasformazione da	
	cooperativa sociale a cooperativa di produzione e lavoro, o	
	in altra forma compatibile con l'attività effettivamente	
	svolta e con la composizione della compagine sociale e	
	lavorativa.	
	Art. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	10.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente, se persona	
	fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,	
	codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e	
	attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica:	
	denominazione sociale, sede, indirizzo di posta elettronica	
	certificata e codice fiscale; i motivi della richiesta e la	
	categoria di soci a cui chiede di essere iscritto, nonché	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	
	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	10.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	

	comunicata all'interessato ed annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	10.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	10.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve	
	essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli	
	interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	prima convocazione utile.	
	10.5. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 - QUOTE	
	11.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore a trenta euro.	
	11.2. Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a	
	centomila euro.	

	11.3. Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Art. 12 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	12.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	12.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata o posta elettronica certificata, indicando: il	
	nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante	
	acquirente, i requisiti personali da questo posseduti e il	
	prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Art. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Art. 14 - RECESSO	
	14.1. Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una	
	o più cause di recesso previste dalle presenti norme,	
	all'inserimento o rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle partecipazioni;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nelle presenti norme;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	

	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle	
	presenti norme.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata o posta elettronica certificata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale	
	competente.	
	14.3. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il	
	rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	15.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;	

	- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, del	
	codice civile;	
	- negli altri casi previsti dalle presenti norme.	
	15.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	15.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	15.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	16.1. In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 17 seguente.	
	16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	
	In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società consenta la divisione.	
	Art. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	17.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	

	defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad	
	esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.	
	17.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci operatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per la ristrutturazione e per il potenziamento	
	aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei	

	titolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 10.3.;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita	
	della società, né all'atto della liquidazione e successivo	
	scioglimento.	
	Art. 20 - CAPITALE SOCIALE	
	20.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore a euro trenta.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	I comparenti MUSCELLA Rocco Giuseppe, MUSCELLA Simone e CONTE	
	Annalena dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota di	
	Euro 50 (cinquanta), dando atto di aver già provveduto in	
	data odierna a versare in contanti il relativo importo nelle	
	formande casse sociali.	
	Pertanto, il capitale iniziale sottoscritto e versato della	
	società cooperativa è di Euro 150 (centocinquanta).	
	20.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	

C.C..	
20.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
suscettibili di valutazione economica, compresi la	
prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
20.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
del codice civile.	
Art. 21 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
21.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
degli utili netti annuali.	
21.2. Una quota degli utili netti annuali pari al 3% (tre per	
cento) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
dell'art. 11 della Legge 59/1992, o nelle diverse misure e	
modalità previste dalla legge.	
Art. 22 - DIVIETI	
22.1. È fatto divieto alla cooperativa:	
- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
massimo stabilito dalla legge in materia in rapporto al	
capitale effettivamente versato;	
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	

	Art. 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	23.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022	
	(duemilaventidue).	
	23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge.	
	23.3. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22 (ventidue), la destinazione degli utili	
	non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1. e 21.2.	
	23.4. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti	
	economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	

	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e distribuzione degli	
	utili/dividendi;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice	
	civile dell'organo di controllo;	
	d) le modificazioni delle presenti norme;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nelle presenti norme o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1. possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1., oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	

	un terzo, devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse	
	disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto	
	di voto.	
	Art. 25 - DIRITTO DI VOTO	
	25.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	25.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	25.3. I possessori di strumenti finanziari con diritto di	
	voto in assemblea hanno diritto ad un voto qualunque sia	
	l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori	
	di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non danno diritto di voto.	
	Art. 26 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3., possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	

	dall'organo amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei	
	soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.3. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità	
	dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	

	26.4. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1. alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci	
	aventi diritto, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del	
	territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori,	
	mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i	
	soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	

	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati tutti gli amministratori e l'organo di controllo,	
	ove nominato, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, del	
	codice civile.	
	A tal fine l'organo amministrativo, ovvero un socio a ciò	
	designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri	
	amministratori e all'organo di controllo, l'intenzione di	
	riunirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di	
	questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	

	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e che sia loro	
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che	
	sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali	
	argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel	
	relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera	
	comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	

	La rappresentanza non può essere conferita né agli	
	amministratori né all'organo di controllo, né alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	
	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e	
	delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle	
	lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano due terzi dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano	
	almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti	
	alle lettere d) ed e) del punto 24.1. nei quali è richiesto	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un terzo)	
	dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere	
	palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea.	

	Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla	
	modifica delle presenti norme il verbale deve essere redatto	
	da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su	
	richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - AMMINISTRAZIONE	
	28.1. La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, composto da tre a sette membri, secondo	
	quanto disposto dall'art. 2383 del codice civile.	
	28.2. L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo	
	degli amministratori.	
	28.3. Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del	
	codice civile. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il	
	divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.	
	28.4. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi.	
	E' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. E'	

	ammessa la rieleggibilità.	
	28.5. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386,	
	comma 5, del codice civile.	
	Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il	
	presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario.	
	28.7. Il primo consiglio di amministrazione, che dura in	
	carica per tre esercizi sociali, viene composto dai sopra	
	costituiti soci Signori MUSCELLA Rocco Giuseppe, MUSCELLA	
	Simone e CONTE Annalena, e rispettivamente il primo con la	
	qualifica di Presidente, cui spettano i poteri di firma e la	
	rappresentanza della società, il secondo con la qualifica di	
	Vicepresidente e la terza di Consigliere. I comparenti	
	rispettivamente accettano la carica conferita e dichiarano	
	che nei loro confronti non esiste alcuna causa di	

	incompatibilità, ineleggibilità o impedimenti di sorta alla	
	nomina.	
	Art. 29 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo punto 29.2., possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso	
	dallo stesso consiglio.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese in	
	qualsiasi caso con il voto favorevole della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5, c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei	
	progetti di fusione o di scissione) e dall'art. 2544, comma	
	1, c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli	
	amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge o dalle presenti norme, le decisioni del	
	consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante	
	deliberazione collegiale.	
	In ogni caso di deliberazione collegiale il consiglio di	

	amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare	
	le proprie deliberazioni dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con fax, o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni, in assenza di convocazione,	
	quando siano presenti o partecipino alla formazione delle	
	deliberazioni stesse tutti i consiglieri e l'organo di	
	controllo, ove nominato.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del Consiglio d'amministrazione possono avvenire	
	anche in luoghi audio e video collegati alle medesime	
	condizioni previste nel presente atto per lo svolgimento in	
	luoghi audio e video collegati delle riunioni dei soci.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	
	degli amministratori.	

Art. 30 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonchè conferire delega o procura a terzi e/o soci ad operare sui conti correnti bancari della Cooperativa.

Art. 31 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale con potere di firma della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i termini stabiliti in sede di nomina.

Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I soci possono stabilire un compenso annuale per l'organo amministrativo. Qualora il compenso non venga determinato dai soci l'attività dell'organo amministrativo deve intendersi prestata in favore della società a titolo gratuito.

	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	Art. 33 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	
	Il controllo legale dei conti, quello sull'amministrazione e	
	sul rispetto dello statuto è regolato dall'articolo 2477 del	
	C.C..	
	Art. 34 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 35 - FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano,	
	la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel	
	rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto	
	forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla	
	presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, salvo	
	diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta	
	del finanziamento.	
	Art. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art. 26, nomina uno o più	
	liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i	

	poteri. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono	
	le leggi vigenti in ordine ai principi della mutualità, dal	
	codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nelle presenti norme agli artt. 22 e 34, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art. 38 SPESE	
	Le spese del presente atto sono a carico della società, e per	
	l'effetto, si invocano tutte le agevolazioni fiscali vigenti	
	per le società cooperative.	
	L'importo globale di tali spese è approssimativamente	
	determinato circa in Euro 1.400 (millequattrocento).	
	Art. 39 - CONFORMITÀ ALLA L. 59/1992	
	La società non ha finalità speculative ed è retta dai	
	principi della mutualità ai sensi del codice civile, della	
	Legge 59/1992, del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e delle altre	
	leggi vigenti in materia:	
	a) è fatto divieto di distribuzione dei dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo stabilito dalla legge in	
	materia in rapporto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	durante la vita sociale e durante la fase di liquidazione e	
	scioglimento;	

36 di 37

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22, COMMI 1, 2 E 3, DEL D.LGS.82/2005,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELLA LEGGE 266/91 ART. 8, COMMA 1